



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Accordo

tra

il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale - Direzione Generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica, con sede in Viale Trastevere n. 76/A, Roma - codice fiscale 80185250588 - nella persona del Direttore _____

e

la Regione Calabria – Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro - codice fiscale 02205340793 - nella persona del Dirigente Generale _____

(di seguito, congiuntamente, anche «**le Parti**»)

VISTO l'articolo 15 in tema di «*Accordi fra pubbliche amministrazioni*» della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*», il quale prevede che «[...] *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*» e che la sottoscrizione dei suddetti accordi debba avvenire con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;

VISTO l'art. 50, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. «*Codice dell'Amministrazione Digitale*» di seguito, anche «*CAD*»), che prevede che «*I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi*

e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico»;

VISTO l'art. 50, comma 2, del CAD, che prevede che *«Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;*

VISTO l'art. 50, comma 2 bis, del CAD, che prevede che *«Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida»;*

VISTE le *«Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni (v. 2.0)»*, emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel giugno 2013;

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante *«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;*

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante *«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»* ed in particolare l'articolo 43, comma 2, così come modificato dall'articolo 39, comma 5, lettera a), della Legge del 28 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che *«Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini»;*

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, all'art. 43 comma 4, secondo cui *«Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali»;*

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 all'articolo 71, commi 1 e 2, secondo cui *«Le amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le*

dichiarazioni. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi»;

VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione del 22 dicembre 2011, n. 14, in tema di «*Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art.15 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183*»;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, il quale disciplina il trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito “Regolamento UE”;

VISTO il “Codice in materia di protezione dei dati personali” decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021, di seguito “Codice”;

CONSIDERATO che l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, con provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015, ha definito le “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Direttiva del Ministro dell’Istruzione del 15 aprile 2020, n. 194, recante «*Linee guida sui soggetti del processo di gestione della privacy del Ministero dell'istruzione*» che individua le modalità organizzative di gestione delle attività di trattamento dei dati personali nell’ambito del Ministero in linea con il GDPR e con il Codice;

VISTO il Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 76, recante «*Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53*» e, in particolare, l’articolo 3 sull’istituzione del sistema nazionale delle Anagrafi degli studenti;

VISTO il Decreto-Legge del 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 5 marzo 2020, n. 12, recante «*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*» che ha istituito il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto-Legge dell’11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 16 dicembre 2022, n. 204, recante «*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*» che ha mutato, all’art. 6 comma 1, la denominazione del Ministero dell’Istruzione in Ministero dell’Istruzione e del Merito;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 25 settembre 2017, n. 692, con cui è stata adottata una normativa organica riguardante l’Anagrafe Nazionale degli Studenti (di seguito, anche «**Anagrafe**» o «**ANS**»), prevista dall’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 76 e, in particolare, l’articolo 1, comma 4, del suddetto

Decreto, a norma del quale *«l'Anagrafe contiene, in una partizione separata, i dati indispensabili a rilevare lo stato di disabilità degli alunni, privi degli elementi identificativi degli alunni stessi, utili per la loro integrazione scolastica»*;

VISTO il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2016, n. 24, che ha previsto l'inclusione in ANS anche dei dati degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia appartenenti al sistema nazionale di istruzione;

VISTO il Decreto Ministeriale del 9 novembre 2016, n. 862, il quale ha disposto il prolungamento della conservazione delle informazioni concernenti gli esiti finali della scuola secondaria di secondo grado per un periodo non inferiore a un cinquantennio successivo alla conclusione di ogni ciclo scolastico;

VISTO l'art. 62-*quater* del CAD, introdotto dall'art. 39-*quinquies*, comma 1, del D.L. n. 77/2021, che istituisce l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) al fine di rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni;

VISTO l'articolo 62-*quater*, comma 6, del CAD, il quale prevede che *«Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti: a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici; b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità»*;

VISTA la Legge Regionale 8 maggio 1985, n. 27 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio"; il DPGR n.177 del 04/11/2021 recante "Competenze in materia di trattamento dei dati personali";

VISTA la Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 19 Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso e, in particolare, l'art. 13 che la Regione può concludere con le altre amministrazioni pubbliche accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 216 del 31 maggio 2021 di approvazione del modello di *governance* dell'Osservatorio Regionale sull'Istruzione ed il Diritto allo Studio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 107 del 21 marzo 2022 di approvazione delle Linee Guida per il funzionamento dell'Osservatorio Regionale sull'Istruzione ed il Diritto allo studio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 600 del 18 novembre 2022 di "Presa d'atto della conclusione del negoziato per l'approvazione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 - Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 3.11.2022. Istituzione Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 13 marzo 2023 recante "integrazione della Delibera di Giunta regionale n. 600 del 18 novembre 2022 recante "Presa d'atto della conclusione del negoziato per l'approvazione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 - Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 3.11.2022. Istituzione Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti";

VISTI i Criteri di selezione Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 approvati con la nota di chiusura procedura scritta Prot. n. 225923 del 18/05/2023;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 9369 del 30/06/2023 di approvazione del SiGeCo PR 21/27;

VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 11555 del 08/08/2023 di approvazione del Manuale per la selezione delle operazioni PR 21/27;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 550 del 13/10/2023 recante "variazioni di bilancio al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2023-2025 relative a risorse POR FESR/FSE+ 2021-2027 (Prot. n. 448505/2023);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 565 del 13/10/2023 con cui sono stati definitivi gli indirizzi per l'erogazione di borse di studio regionali denominate "Voucher caro scuola" a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per le annualità scolastiche 2022/2023 e 2023/2024 con risorse a valere sul Programma Regionale Calabria FESR - FSE+ 2021-2027 azione 4.f.1.

Tutto ciò premesso, le Parti, come innanzi definite, sottoscrivono il presente Accordo e, a tal fine

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e i documenti di seguito indicati, allegati al presente Accordo, formano parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - Allegato Tecnico – Tracciati Record Scambio Dati Regione Calabria – Standard tecnici per il trasferimento dei dati.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Accordo, nel rispetto dell'articolo 4 del GDPR, valgono le seguenti definizioni:
 - a) «*Dato Personale*»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (a seguire anche «**Interessato**»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 - b) «*Dati relativi alla Salute*»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
 - c) «*Dati*»: le informazioni contenute negli archivi informatici delle Parti;
 - d) «*Trattamento*»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - e) «*Titolare del Trattamento*»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
 - f) «*Persone Autorizzate al Trattamento di Dati Personali*»: i soggetti tenuti a eseguire le operazioni di trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento;
 - g) «*Regolamento*»: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - h) «*Responsabile dell'accordo*»: il soggetto preposto da ciascuna delle Parti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti all'accordo;
 - i) «*Referente Tecnico*»: il soggetto, nominato da ciascuna delle Parti, preposto alle attività di avvio e di gestione operativa dei servizi;
 - j) «*Supervisore*»: il soggetto, nominato da ciascuna delle Parti, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei dati da parte delle persone autorizzate al trattamento dell'Ente di appartenenza;

- k) «*Violazione dei Dati Personali*»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Articolo 3

(Finalità dell'accordo)

1. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si impegna a garantire l'accesso da parte della Regione Calabria ai dati contenuti nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, di titolarità del Ministero, di cui all'Allegato Tecnico – Tracciati Record Scambio Dati Regione Calabria – Standard tecnici per il trasferimento dei dati, per lo svolgimento dei compiti istituzionali indicati in premessa e, nello specifico, per consentire alla Regione Calabria:
 - il controllo dello status di iscritto e frequentante un'istituzione scolastica del sistema nazionale dell'istruzione, volta all'accoglimento delle istanze, alla creazione delle graduatorie, al fine di consentire l'erogazione delle borse di studio regionali agli assegnatari risultanti dall'istruttoria per l'anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024.

Articolo 4

(Modalità di trasmissione dei dati)

1. Le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente Accordo e le condizioni di accesso ai sistemi sono contenute negli allegati individuati nell'articolo 1 e sono redatte in conformità all'articolo 32 del GDPR nonché al Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, recante «*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni*».
2. La Regione Calabria, sino all'avvio della operatività dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), attraverso modalità telematiche concordate con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali, consulta i dati individuati nell'allegato di cui all'articolo 1, attualmente presenti nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS). Dall'avvio dell'operatività dell'ANIST, la Regione Calabria accede in consultazione ad ANIST per la stessa finalità, mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND).

Articolo 5

(Obblighi ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679)

1. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e la Regione Calabria, titolari autonomi del trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive competenze, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel GDPR e nel Codice della *privacy*.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente ad adempiere ai seguenti obblighi in merito al trattamento dei dati ricevuti in attuazione del presente Accordo e, in particolare, a:
 - a) utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa vigente, e dei vincoli di riservatezza previsti dal Codice e dal Regolamento;
 - b) trattare i dati in conformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione e integrità previsti dal Regolamento;
 - c) non divulgare, comunicare e cedere a terzi i dati;
 - d) adottare tutte le misure necessarie e ragionevoli per garantire l'esattezza e l'aggiornamento dei dati e, dunque, cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti;
 - e) garantire che l'accesso ai dati sia consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati ed appositamente istruiti dai Titolari, ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies*, del Codice, nonché agli amministratori di sistema individuati e nominati nel rispetto del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati del 27 novembre 2008;
 - f) impartire ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati specifiche direttive e istruzioni volte ad impedire eventuali divulgazioni, comunicazioni, cessione a terzi, riproduzione dei dati in casi differenti rispetto a quelli previsti dalla legge, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
 - g) non duplicare i dati e non creare autonome banche dati non conformi rispetto alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
 - h) effettuare le verifiche a cui lo scambio dati è finalizzato e provvedere alla tempestiva cancellazione dei dati trasmessi qualora le predette verifiche diano esito positivo. In caso di esito negativo la conservazione dei dati sarà invece consentita per il tempo strettamente necessario agli eventuali accertamenti di legge;
 - i) garantire l'adozione all'interno della propria organizzazione di tutte le regole di sicurezza relative alla gestione delle credenziali di accesso ai dati;
 - j) comunicare reciprocamente la violazione di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, anche al fine di collaborare nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione agli interessati.

Articolo 6

(Misure di sicurezza)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del GDPR, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nel rispetto dell'articolo 32 del Regolamento e delle previsioni contenute nelle Linee Guida dell'AgID n. 2 del 18 aprile 2017.
2. A tal fine, le Parti si impegnano ad adottare ogni misura necessaria per ridurre al minimo i rischi connessi al trattamento che possono derivare da distruzione, perdita, modifica e divulgazione

non autorizzata dei dati, nonché dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Articolo 7

(Figure di riferimento per l'attuazione dell'Accordo)

1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nell'Accordo, ciascuna delle Parti nomina:
 - un Responsabile dell'Accordo quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e la Regione Calabria ai fini di una efficace ed efficiente collaborazione tra gli stessi;
 - un Referente tecnico, responsabile della gestione operativa dei dati e della corretta applicazione delle misure di sicurezza tecnico - organizzative individuate ai fini dell'attuazione del presente Accordo;
2. I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l'attuazione dell'Accordo saranno indicati dalle Parti con specifica comunicazione che dovrà essere trasmessa via PEC ai seguenti indirizzi:
 - per il Ministero dell'Istruzione e del Merito: dgsis@postacert.istruzione.it;
 - per la Regione Calabria: istruzione.tisc@pec.regione.calabria.it
3. Qualora il Responsabile dell'Accordo o il Referente tecnico, per ragioni sopravvenute, non possano più adempiere agli impegni assunti nell'ambito del presente Accordo, ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra i nominativi dei soggetti individuati in sostituzione dei medesimi.

Articolo 8

(Modalità di attivazione di eventuali modifiche allo scambio di dati)

1. Le Parti, al fine di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente Accordo, concordano sulla possibilità di eventuali futuri interventi, ivi compresi gli allegati di cui all'articolo 1, per modificarli a seguito di nuove disposizioni di legge e di indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché a fronte di evoluzioni tecnico/informatiche.
2. Eventuali modifiche all'Accordo saranno concordate e accettate da entrambe le Parti con scambio di comunicazioni via PEC agli indirizzi suindicati, per il tramite dei relativi Responsabili dell'Accordo.
3. Sarà cura di ciascun Responsabile dell'Accordo valutare la portata di tali modifiche e l'eventuale necessità di un nuovo e differente atto.

Articolo 9

(Durata)

1. Il presente Accordo è valido dalla data della sua sottoscrizione, ha durata pari a 2 anni e può essere rinnovato per una sola volta e per la stessa durata su concorde volontà delle Parti tramite posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza.
2. Ciascuna Parte può recedere dandone comunicazione scritta all'altra con un preavviso di almeno tre mesi.
3. In ogni caso, nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente Accordo.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. Le Parti sottoscrivono digitalmente il presente Accordo, dopo averlo condiviso, letto e approvato.

Sottoscritto digitalmente

Per il Ministero dell'Istruzione e del Merito

Il Capo Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Sottoscritto digitalmente

Per la Regione Calabria

Il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità

SPECIFICA TECNICA

Progetto SIIS – Scambio Dati Regione Calabria

IDENTIFICATIVO

SG1-PA-NTE-SIIS-Tracciati Scambio Dati Regione Calabria-1.0.doc

VERSIONE

Ed. 1 Rev. 0/12-03-2024

Uso Esterno

Riservato a: DGSIS; Regione Calabria

Indice dei contenuti

0	GENERALITÀ	3
0.1	Scopo del documento	3
0.2	Applicabilità	3
0.3	Riferimenti	4
0.4	Definizioni e acronimi	4
0.5	Tabella delle Versioni	4
1	TRACCIATI	5
1.1	Servizio Verifica frequenze massive	5
1.2	Servizio Verifica frequenze	8
1.3	Servizio Scuole	10
2	AUTENTICAZIONE MEDIANTE JWT	12
3	ALLEGATI	14

0 GENERALITÀ

0.1 Scopo del documento

Il documento descrive in dettaglio i tracciati dei dati necessari per la comunicazione tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la Regione Calabria in forza degli Accordi sottoscritti dalle parti.

0.2 Applicabilità

Le nuove funzionalità hanno come ambito di applicazione lo scambio tra il MIM e la Regione Calabria.

Nel documento sono descritte in dettaglio le strutture di input/output specifiche dell'entità oggetto di elaborazione.

Per lo scambio dei dati tra i sistemi interessati verranno messi a disposizione specifici Web Services, esposti su internet e protetti con token JWT. Tale token dovrà essere iniettato nell'header nella key "Authorization" insieme alla key "X-User" contenente la username con remote IP dell'utente (separatore "|") che sta invocando il servizio e alla key "tipoUtente" che deve assumere il valore fisso "REGCAL".

I servizi saranno utilizzati per verificare le frequenze degli studenti della regione nell'ambito delle scuole di II grado ad eccezione dell'istruzione per adulti ed i percorsi IeFP.

0.3 Riferimenti

Codice	Titolo

0.4 Definizioni e acronimi

Definizione/Acronimo	Descrizione
MIM	Ministero dell'istruzione e del merito
ANS	Anagrafe Nazionale Studenti
CF	Codice Fiscale

0.5 Tabella delle Versioni

Ver.	Elabora (UO)	Verifica (UO)	Approva (UO)	Data emissione	Descrizione delle modifiche
1.0				12-03-2024	Creazione del documento

1 TRACCIATI

1.1 Servizio Verifica frequenze massive

Il servizio REST “Verifica frequenze massive” permette alla Regione Calabria di inviare un file compresso contenente un elenco di codici fiscali di studenti delle scuole secondarie di II grado, da verificare ed arricchire con le informazioni relative alla frequenza.

INPUT

Campo	Descrizione	Obbligatorietà	Tipo
file	File compresso in attach	Si	File Dimensione massima 2MB

Il file inviato deve seguire le seguenti regole:

1) il nome esterno deve essere **REGCAL-INP-ProgressivoRichiesta-timestamp.zip**

dove:

- a. progressivoRichiesta è un numero di 10 cifre che identifica univocamente il file (ad esempio 0000000001)
- b. il nome del file deve essere tutto maiuscolo con estensione (.zip) in minuscolo
- c. il file .zip deve contenere un file .txt il cui nome deve essere identico al .zip

Esempio:

REGCAL-INP-0000000001-20231005105016.zip
ed al suo interno deve contenere un file di testo con nome
REGCAL-INP-0000000001-20231005105016.txt

OUTPUT

Campo	Descrizione	Tipo
Esito Operazione	Esito dell'Operazione	Numerico 1 (OK) 0 (KO)
Lista Errori	Lista di errori riscontrati	Nel caso in cui Esito Operazione = 0 Codice Ritorno (vedi Allegato)

Il file di testo inviato dovrà contenere le seguenti informazioni, tutte obbligatorie, delimitate da un '|' (il delimitatore deve essere presente anche dopo l'ultima informazione come fine riga).

Campo	Descrizione	Obbligatorietà	Tipo
codiceFiscale	Codice fiscale dell'alunno	Si	Alfanumerico (16)
annoScolastico	Anno scolastico di riferimento	Si	Numerico (4) Esempio: 2022 se si vuole indicare l'anno scolastico 2022/23
Codice scuola	Codice meccanografico scuola di frequenza	Si	Alfanumerico (10)

Il file di testo inviato sarà arricchito con le seguenti informazioni

Campo	Descrizione	Tipo
codiceFiscale	Codice fiscale dell'alunno	Alfanumerico (16)
annoScolastico	Anno scolastico di riferimento	Numerico (4)
Codice scuola	Codice meccanografico scuola di frequenza	Alfanumerico (10)
esitoVerificaFrequenza	Esito sulla verifica di frequenza	Alfanumerico. Valorizzato con: 1 = Frequentante; 2 = Non Frequentante; 3 = Verifica non ammissibile (ad esempio è stato frequentante e/o categorie non condivisibili)
codiceRitorno	Codice di ritorno per problemi formali	Alfanumerico. Vedi Allegati

Il file da restituire alla Regione Calabria, arricchito delle informazioni richieste, seguirà lo stesso standard di quello inviato (ad esempio: REGCAL-OUT-000000001-20231005105016.zip)

Description: **Servizio che acquisisce un file compresso inviato dalla Regione Calabria, da arricchire con l'indicazione che il Codice Fiscale indicato risulti frequentante una scuola secondaria di II grado nell'anno scolastico indicato.**

Method: **POST**

Service url: **ServiziMDIFWS/rest/regcalabria/verificaFrequenzeMassive**

Request content type: **multipart/form-data**

Header

Authorization: **{token}**

X-User: **{utente}**

tipoUtente: **REGCAL**

Body

theFile: **{file .zip da inviare}**

Response content type: **application/json**

EsitoBean theEsito

- int esito
- String[] erroriBloccanti

1.2 Servizio Verifica frequenze

Il servizio REST “Verifica frequenze” permette alla Regione Calabria, sulla base dei dati forniti in input, di verificare e visualizzare il dato sulla frequenza per il Codice Fiscale di uno studente di scuola secondaria di II grado.

INPUT

Campo	Descrizione	Obbligatorietà	Tipo
codiceFiscale	Codice Fiscale alunno	Si	Alfanumerico (16)
AnnoScolastico	Anno scolastico di riferimento	Si	Numerico (es. 2022 per indicare l'anno scolastico 2022-23)
Codice scuola	Codice meccanografico scuola di frequenza	Si	Alfanumerico (10)

OUTPUT

Campo	Descrizione	Tipo
codiceFiscale	Codice fiscale dell'alunno	Alfanumerico (16)
annoScolastico	Anno scolastico di riferimento	Numerico (4)
Codice scuola	Codice meccanografico scuola di frequenza	Alfanumerico (10)
esitoVerificaFrequenza	Esito sulla verifica di frequenza	Alfanumerico. Valorizzato con: 1 = Frequentante; 2 = Non Frequentante; 3 = Verifica non ammissibile (ad esempio è stato frequentante e/o categorie non condivisibili)
codiceRitorno	Codice di ritorno per problemi formali	Alfanumerico. Vedi Allegati

Description: **Servizio che a fronte di un Codice Fiscale e di un Anno scolastico, trasmessi in input, restituisce l'esito della verifica della frequenza dell'alunno corrispondente**

Method: **GET**

Service url: **ServiziMDIFWS/rest/regcalabria/verificaFrequenze?codiceFiscale=xxxxxxxxxxxxxxxxx
&annoScolastico=aaaa&codiceScuola=yyyyyyyyyy**

Request content type: **application/json**

Header

Authorization: **{token}**

X-User: **{utente}**

tipoUtente: **REGCAL**

Response content type: **application/json**

String codiceFiscale,
String annoScolastico,
String codiceScuola,
String esitoVerificaFrequenza,
EsitoBean theEsito

- int esito
- String[] erroriBloccanti

1.3 Servizio Scuole

Il servizio REST “Scuola” permette alla Regione Calabria di visualizzare le scuole secondarie di II grado del proprio territorio che gestiscono le frequenze per un determinato anno scolastico (da invocare all’avvio dell’iniziativa regionale).

INPUT

Campo	Descrizione	Obbligatorietà	Tipo
AnnoScolastico	Anno scolastico di riferimento	Si	Numerico (es. 2022 per indicare l’anno scolastico 2022-23)

OUTPUT

Campo	Descrizione	Tipo
annoScolastico	Anno scolastico di riferimento	Numerico (4)
Codice scuola	Codice meccanografico scuola di frequenza	Alfanumerico (10)
Descrizione scuola	Denominazione della scuola	Alfanumerico (255)
Tipo	Tipo scuola	Alfanumerico (10) (es.Statale, Paritaria)
Codice comune	Codice catastale del comune della scuola	Alfanumerico (4)
Indirizzo	Indirizzo della scuola	Alfanumerico (255)
Ordine scuola	Ordine scuola	Alfanumerico
Data inizio validità	Data inizio validità della scuola	Data
Data fine validità	Data fine validità della scuola	Data
Descrizione tipologia istituzione scolastica	Descrizione della tipologia di istituzione scolastica	Alfanumerico (50)
SEDE		
Codice sede	Codice sede	Numerico (4)
Descrizione sede	Descrizione sede	Alfanumerico (255)
Indirizzo sede	Indirizzo sede	Alfanumerico (255)
Codice comune sede	Codice catastale del comune della sede	Alfanumerico (4)
Data inizio validità sede	Data inizio validità sede	Data
Data fine validità sede	Data fine validità sede	Data

Description: **Servizio che a fronte di un Anno scolastico trasmesso in input, restituisce i dati delle scuole secondarie di II grado della Calabria che gestiscono le frequenze per quel determinato anno scolastico**

Method: **GET**

Service url: **ServiziMDIFWS/rest/regcalabria/scuole?annoScolastico=aaaa**

Request content type: **application/json**

Header

Authorization: **{token}**

X-User: **{utente}**

tipoUtente: **REGCAL**

Response content type: **application/json**

String annoScolastico

List<ScuolaOut> listaScuole

- String codiceScuola
- String denominazioneScuola
- String tipoScuola
- String codiceComune
- String indirizzo
- String ordineScuola
- String dataInizioVal
- String dataFineVal
- String tipologiaIstituzioneScolastica;
- List<SedeOut> listaSedi
 - String codiceSede;
 - String descrizioneSede;
 - String indirizzoSede;
 - String codiceComune;
 - String dataInizioVal;
 - String dataFineVal;

EsitoBean theEsito

- int esito
- String[] erroriBloccanti

2 AUTENTICAZIONE MEDIANTE JWT

I servizi rest pubblicati per l'integrazione tra MIM e Regione Calabria sono protetti da token JWT (JSON Web Token) firmato con certificato rilasciato da CA.

Allo scopo è necessario che l'ente remoto (Regione Calabria), che usufruisce dei servizi oggetto di questo documento, fornisca all'ente erogatore (MIM) il certificato di servizio pubblico, ed eventualmente la catena di certificazione (CA root), che permette di verificare la firma del token presente nella request e definito secondo le specifiche fornite dal MIM.

In caso di condivisione della CA root, l'ente erogatore (MIM) potrebbe "trustare" la catena di certificazione rendendo così trasparenti le fasi di aggiornamento dei certificati forniti.

Analogamente, al fine di utilizzare i servizi esposti dalla Regione Calabria, provvederemo a firmare il token (il cui contenuto sarà indicato nelle specifiche che ci saranno fornite) con un nostro certificato rilasciato da CA condividendo quello pubblico, ed eventualmente la catena di certificazione.

Per l'ambiente di collaudo i certificati pubblici forniti alla Regione Calabria saranno rilasciati dalla nostra CA interna.

I certificati sono tutti in formato crt. In ogni caso, è possibile convertire i certificati in qualunque formato con gli opportuni strumenti e/o comandi (questi ultimi dipendono dalla piattaforma utilizzata).

Il payload del token JWT contiene i campi di nome "sub" e "sender" che devono essere valorizzati così come riportato nell'esempio che segue.

È necessario impostare la durata del token ad 1 minuto, ovvero data e ora attuale + 1 minuto.

L'invio del token JWT al servizio avverrà valorizzando il campo Authorization all'interno dell'header con valore "Bearer + jwt" (senza doppi apici).

Nell'header della richiesta è necessario, inoltre, iniettare anche il nome utente che effettua l'invocazione del servizio nella key "X-User" e il valore fisso REGCAL nella key "tipoUtente".

Il campo "iat" deve essere espresso in millisecondi mentre il campo "exp" deve essere espresso in secondi.

Un esempio di header e payload del token è:

HEADER

```
{  
  "alg": "RS512",  
  "typ": "JWT"  
}
```

PAYLOAD

```
{  
  "sub": "miur-rcal-ws",
```

```
"sender": "RCAL_INFO_STU",  
"iat": 1707920133226,  
"exp": 1707920433  
}
```

Per poter creare un token JWT potete utilizzare la libreria jwt.

L'ambiente di test dal quale è esposto il ws è:

<https://collaudo.pubblica.istruzione.it/ServiziMDIFWS/>

L'ambiente di produzione è:

<https://miurjb19.pubblica.istruzione.it/ServiziMDIFWS/>

3 ALLEGATI

Codici di Ritorno

Codice	Descrizione
000	Dati formalmente corretti e verificati
010	Codice Fiscale non valorizzato
011	Codice Fiscale non corretto, lunghezza errata
012	Codice Fiscale formalmente non corretto
013	Anno scolastico non valorizzato
014	Anno scolastico non valorizzato correttamente (formato AAAA)
015	Anno scolastico non numerico (formato AAAA)
016	Codice scuola non valorizzato
017	Codice scuola non corretto, lunghezza errata
020	Servizio non disponibile
021	File assente
022	File vuoto
023	Il file non è un .zip
024	Attenzione nome del file non corretto
025	Il file zip non contiene un file di testo
026	Il file supera la dimensione massima consentita di 2MB
028	Nome del file di testo non corretto
031	Codice Scuola non presente negli archivi MIUR per l'anno scolastico indicato
999	Occorrenza errata. Controllare il numero di campi e separatori() inviati